



COMUNE DI CORCHIANO

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 31-10-2020

Copia

OGGETTO: Approvazione regolamento TARI

L'anno duemilaventi, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 12:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità e nei termini prescritti sono stati convocati in sessione D'urgenza in seduta Pubblica di Seconda convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PARRETTI PAOLO	P	Martini Livio	A
BERNABEI ROBERTO	P	Troncarelli Paola	A
MONTANINI LORIANA	A	Nardi Paolo	A
NARDI CAROLA	P	POSTACCHINI GIORGIO	P
PIERGENTILI PIETRO	P	BERNABEI GIUSEPPE	P
PRECETTI FRANCESCO	A	GIUSTOZZI EMIRO	P
Battisti Bengasi	P		
PRESENTI: 8		ASSENTI: 5	

Assiste all'adunanza il Sig. Dr. Moreschini Ivano nella sua qualità di Il Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PARRETTI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Il Sindaco dichiara aperta la seduta e si discute la modifica al regolamento TARI che si rende necessario per sopravvenuta nuova normativa. Parere favorevole del Revisore dei conti. Il consigliere Battisti prende la parola, secondo lui era necessario un approfondimento riguardo la situazione COVID, il Sindaco avrebbe dovuto fare una discussione come autorità sanitaria, la positività incombe nelle famiglie e provoca spesso disperazione.

Riguardo il piano TARI, le spese devo essere coperte dalle entrate, secondo Battisti il precedente regolamento aveva il perno sulla differenziata, e non hanno la premialità Invita pertanto a reintrodurre la puntualità che è stata eliminata. Il Sindaco mette l'accento sulle spese per la nettezza urbana che non sono state mai coperte. Interviene il Vicesindaco Piergentili dicendo che il punto del COVID è importante, come ha già detto il consigliere Battisti, con il COC si è avuta una situazione che vedeva il COVID anche nella casa di riposo, i comuni di Fabrica di Roma e Civita Castellana hanno avuto subito molti casi di positività. Un momento di confronto con la minoranza su questi temi potrebbe risolvere qualche criticità. In riferimento al regolamento TARI il Vicesindaco ha criticato il problema della tracciabilità dei rifiuti, anche se adesso la ditta Pragma non riesce a farlo, ci sono inoltre dei locali che hanno avuto lo sgravio della TARI.

Battisti afferma che dai € 480.000,00 bisogna fare l'indifferenziata per scalare la cifra di € 40.000,00 e che il regolamento TARI dovrebbe essere integrato nell'art. 1 che cita il presente regolamento, secondo le modalità della tariffa puntuale, che premia i comportamenti virtuosi di riduzione dei rifiuti. E quindi l'art. 1 del presente regolamento TARI che si propone si applica secondo il criterio della tariffa puntuale.

La proposta del Vicesindaco Piergentili modifica l'art 23 riduzione tariffaria per utenze domestiche dove si reinseriranno gli sgravi per la tariffa puntuale.

Votazione all'emendamento del reinserimento della tariffa puntuale nel regolamento TARI nell'art. 1 del regolamento: favorevoli n. 8 consiglieri su n. 8 presenti e votanti, votazione all'unanimità anche per l'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della **L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»**, ha **disposto** l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti

impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i*

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 30/09/2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 02/10/2020, con il quale è stato ulteriormente differito al 31/10/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 da parte degli Enti Locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio,

Dato atto che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “*In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI approvato con

deliberazione consiliare n. 13 del 21/12/2018 e successive modiche/integrazioni;

Dato atto che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Richiamato l'art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in generale;

Ravvisata la competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione dei tributi;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni, dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dall'assessore competente.

DELIBERA

Richiamate le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

APPROVARE la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. di approvare il nuovo **regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**, che **allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con contestuale abrogazione del precedente Regolamento di disciplina della T.A.R.I. approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 21/12/2018 e successive modiche/integrazioni;**
2. prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi

dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020 (31/10/2020);

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
4. di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;
5. **di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di T.A.R.I..**

IL CONSIGLIO COMUNALE **Approva**

La proposta sopra riportata con la seguente modificazione: su proposta di emendamento da parte del consigliere Battisti per il reinserimento della tariffa puntuale nel regolamento TARI all'art. 1. e su proposta del Vicesindaco Piergentili modifica l'art 23 riduzione tariffaria per utenze domestiche dove si reinseriranno gli sgravi per la tariffa puntuale. Con Votazione: favorevoli n. 8 consiglieri su n. 8 presenti e votanti.

Dichiara

Il presente atto, previa votazione separata e palese immediatamente esecutivo, ai sensi del d.lgs. 267/2000 art. 134 comma 4° con voti favorevoli all'unanimità stante la scadenza del termine di approvazione de bilancio di previsione 2020/2022.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Corchiano, **30-10-2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **TODINI LORETTA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Corchiano, **30-10-2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **TODINI LORETTA**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Ivano Moreschini

IL PRESIDENTE
F.to PAOLO PARRETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Corchiano, 12-11-2020

La _suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Ivano Moreschini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-10-2020

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.
- 6. Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.

Corchiano, 01-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to Ivano Moreschini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Corchiano, 12-11-2020

SEGRETARIO COMUNALE